

*Bologna, 20 novembre 2024*

All'Egregio Sig. Prefetto di Varese  
**Dott. Salvatore Rosario Pasquariello**  
Suo indirizzo

**OGGETTO: LE LIMITAZIONI ORARIE DELL'OFFERTA DI GIOCO LECITO. CONSIDERAZIONI GENERALI E RIFLESSIONI SULLE RECENTI ORDINANZE ADOTTATE DAI SINDACI DI VARESE E BUSTO ARSIZIO.**

*Egregio Sig. Prefetto,*

**AS.TRO** (Confindustria SIT) è un'associazione di categoria che rappresenta gli operatori del gioco lecito, costantemente impegnata - oltre che a tutelare le prerogative e i legittimi interessi della categoria che rappresenta – anche nella ricerca di strategie per la promozione del gioco responsabile, la prevenzione del Disturbo da gioco d'azzardo (DGA) e il contenimento dei relativi costi sociali.

Con il presente documento intendiamo offrire anche un supporto scritto alle tematiche oggetto dell'incontro che ci è stato cortesemente accordato, con particolare riferimento agli interventi che, a livello locale, stanno mettendo a serio rischio la tenuta dell'intero comparto del gioco legale, come, ad esempio, le rigorose limitazioni orarie all'offerta di gioco mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS (AWP e VLT) che i Sindaci della provincia di Varese stanno adottando in questi ultimi mesi, le quali, essendo del tutto sproporzionate, si stanno rivelando insostenibili per le imprese del settore e per il mantenimento dei relativi livelli occupazionali nel territorio provinciale.

Lo strumento delle limitazioni orarie, pur essendo stato ampiamente sperimentato nel corso di questi anni, non ha portato a nessuna complessiva riduzione della domanda di gioco (come dimostrano i dati della raccolta forniti dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – v. *infra*, par. 7) ma, semplicemente, il suo spostamento verso canali di offerta alternativi, non suscettibili di limitazioni orarie o, addirittura, verso il mercato illegale.

Per quanto riguarda il territorio di Sua competenza, due recenti esempi di limitazioni orarie sono rappresentati dalle ordinanze adottate dal Sindaco di Varese il 28/06/2024 e dal Sindaco di Busto

Arsizio il 29/10/2024 (documenti 1 e 2 in allegato), le quali limitano a sole otto ore al giorno (dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 23.00) l'offerta di gioco lecito mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS.

Segnaliamo quindi, di seguito, alcune delle criticità correlate alle limitazioni orarie, sia in termini generali, sia riferite, nello specifico, alle fasce orarie stabilite nelle ordinanze di Varese e di Busto Arsizio.

\*\*\*

## **1. PREMESSA: IL SETTORE DEL GIOCO LECITO (IN PARTICOLARE QUELLO DEGLI APPARECCHI EX ART. 110, COMMA 6 DEL TULPS) È DISCIPLINATO DA UNA FITTA RETE DI REGOLE E CONTROLLI.**

Nel dibattito pubblico gli operatori del gioco lecito vengono spesso dipinti come soggetti avulsi dall'ordinamento giuridico e dal sistema economico nazionale, come se fossero delle consorterie che operano nella clandestinità.

Questo approccio non tiene conto che il gioco lecito è un comparto economico di pertinenza statale che viene esercitato da imprese private nell'ambito di un sistema concessorio, costantemente sottoposto alla vigilanza del MEF per il tramite della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

I titolari e i dipendenti delle sale giochi e degli esercizi commerciali in cui sono collocati gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS, sono formati in materia di prevenzione e contrasto alle dipendenze attraverso corsi di formazione (che in gran parte delle Regioni, tra cui la Lombardia, sono obbligatori) tenuti da organismi accreditati dalle Regioni.

I proprietari degli apparecchi (c.d. "gestori") e i titolari degli esercizi in cui essi sono collocati, oltre ad essere muniti delle autorizzazioni di P.S. (di cui agli artt. 86 e/o 88 del TULPS), devono risultare obbligatoriamente iscritti presso un Registro nazionale (c.d. RIES), la cui iscrizione e permanenza sono subordinate al possesso e al mantenimento di rigidi requisiti di ordine morale.

Il gioco con vincita in denaro è vietato ai minori di anni 18, i quali non possono accedere nelle sale dedicate e non possono utilizzare gli apparecchi collocati presso gli esercizi commerciali aventi attività prevalente diversa dall'offerta di gioco. La violazione di tale divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5mila a euro 20mila e con la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio fino a trenta giorni e, in caso di reiterazione, con la revoca di tutte le autorizzazioni.

## 2. SUL FRONTE MEDICO/SCIENTIFICO: INEFFICACIA DELLE LIMITAZIONI ORARIE NELLA PREVENZIONE DELLA DIPENDENZA DA GIOCO.

Quanto emerge da uno studio condotto dalla psichiatra **dott.ssa Sarah Viola**, Consulente Tecnico d'Ufficio presso il Tribunale di Bergamo, già direttore scientifico del Centro di Psicologia Clinica presso la Casa di Cura "San Francesco" di Bergamo, Responsabile del Reparto DCA dell'Ospedale Sant'Isidoro di Trescore Balneario (BG) e Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Bergamo, dimostra gli effetti controproducenti -in termini di lotta al DGA- delle restrizioni orarie e, ancor più, della frammentazione degli orari di funzionamento degli apparecchi.

Partendo dal concetto di *craving*, ossia l'intenso ed irrefrenabile desiderio di assumere una sostanza psicotropa (o, potremmo aggiungere, di compiere un determinato gesto ben conosciuto) già provata in precedenza, la dottoressa Viola afferma: *<< E' perdente il concetto di poter dare un limite esterno ad una dipendenza (...) qualsiasi forma di limitazione avrà l'effetto paradossale di aumentare il bisogno, di rendere, cioè, più piacevole, molto più piacevole, il momento in cui il limite viene infranto, aggirato o, semplicemente accettato e superato. In sostanza (...) se mi viene impedito di giocare vicino a casa o fino alle nove di sera, io se sono ancora minimamente adattato al sistema, mi porterà in un luogo appropriato, attenderò le 21 (...) giocherò tutto quello che avrei giocato prima e ancora di più, perché in quel momento il mio craving, il mio bisogno irrefrenabile, sarà al massimo (...) Non funziona tutto ciò che sterilmente riduce o impone: orari, luoghi, dosaggi, tempistiche e modalità particolari. Tali limiti imposti ottengono il risultato di aumentare il bisogno ed il piacere del suo soddisfacimento (...) >>*

Sulla stessa linea, le considerazioni della **Dott.ssa Serenella Pascali** (pedagoga, componente del Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale della Regione Puglia, componente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio "Italia in gioco"), secondo cui *<<la compulsività che si accompagna alle dipendenze in generale, e in particolare a quelle da gioco, può addirittura risultare incentivata dalla restrizione oraria, dato che la coazione a ripetere, tipica del disturbo compulsivo, associata alla frequenza e alla ripetitività, dilata la sua ampiezza proprio nella consapevolezza di disporre di uno spazio temporale inferiore>>*.

Dello stesso avviso, il **prof. Cesare Guerreschi** fondatore del S.I.I.Pa.C – Società Italiana di Intervento sulle Patologie Compulsive- nonché uno studio redatto dalla scuola di Psicologia dell'**Università di Sidney** in cui si dimostra che la limitazione oraria non fa altro che aumentare la compulsività per i giocatori problematici.

Anche il **Dott. Paolo Crepet** afferma che *“un Gap non smette certo di esserlo se si cambia l’orario dell’esercizio presso il quale egli/ella gioca (e nemmeno il luogo, in quanto è un “migratore”, tende dunque a seguire eventuali spostamenti dell’esercente). Il meccanismo psicologico alla base di tale dipendenza è di tipo impulsivo-compulsivo; quindi, non è tanto l’orario di utilizzazione del video gioco a incidere, ma semmai ciò che riesce ad interrompere il cortocircuito a monte del meccanismo impulsivo-compulsivo”*.

### 3. SPOSTAMENTO DELLA DOMANDA SU ALTRI CANALI DI OFFERTA.

Nell’epoca in cui il mondo digitale sta pervadendo ogni spazio delle dinamiche sociali e in cui sta avanzando con velocità inesorabile l’intelligenza artificiale, appare velleitario pensare di poter risolvere il fenomeno della dipendenza da gioco attraverso uno strumento anacronistico come quello rappresentato dalle limitazioni orarie.

Ognuno, infatti, è ormai dotato di uno smartphone o di un PC che può utilizzare per giocare on line stando comodamente seduto sul divano di casa. Questo aspetto trova conferma nella crescita esponenziale del gioco on line, la cui raccolta ha già ampiamente superato quella del gioco terrestre (v. *infra* – par. 6).

Più in generale, qualsiasi studio, basato su dati empirici, dedicato all’osservazione delle dinamiche e dei flussi della domanda di gioco, è in grado di evidenziare l’elevato indice di sostituzione di tale domanda: la limitazione o l’inibizione di un prodotto di gioco determina automaticamente lo spostamento della relativa domanda verso altri prodotti presenti sul mercato (sia on line che terrestre), lasciando così inalterata l’entità complessiva della spesa per il gioco.

Nel caso del Comune di Varese, il dirottamento della domanda di gioco verso canali alternativi trova terreno ancor più fertile nella presenza del Casinò di Mendrisio a soli 20 chilometri di distanza.

### 4. LE RICADUTE ECONOMICHE ED OCCUPAZIONALI CONSEGUENTI ALLE LIMITAZIONI ORARIE

Le limitazioni orarie introdotte nei Comuni di Varese e Busto Arsizio andranno ulteriormente ad incidere, fino a metterne a rischio la sopravvivenza, le attività destinarie del provvedimento, in quanto vanno ad aggravare ulteriormente la situazione di crisi generale che sta attraversando il segmento terrestre del gioco mediante apparecchi, causata, appunto, dallo spostamento della domanda verso il gioco a distanza.

Nel valutare le conseguenze derivanti dalle limitazioni orarie, occorre anche tener conto che l'offerta legale di gioco terrestre rappresenta un presidio di legalità e, pertanto, il suo venir meno, oltre a determinare le intuibili conseguenze sul piano occupazionale, lascerebbe spazi aperti all'offerta illegale.

Analogo discorso vale anche per gli esercizi (come, ad esempio, i bar) aventi un'attività prevalente diversa da quella di offerta di gioco.

Infatti, per tali esercizi, l'offerta di gioco mediante AWP continua a rappresentare un'importante fonte di sostentamento economico, venuta meno la quale (o comunque ridotta in maniera drastica), diverrebbe reale il rischio che la conseguente necessità di riequilibrio economico dell'azienda possa ripercuotersi sui costi del personale dipendente.

## **5. LE FASCE ORARIE DI INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GIOCO SPEZZETTATE NELL'ARCO DELLA GIORNATA E LA LORO INCOMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'ORARIO DI LAVORO.**

Oltre alla necessità di salvaguardare la sostenibilità economica delle restrizioni orarie, evitando scelte sproporzionatamente afflittive, nostro avviso sarebbe opportuno tener conto, in sede di emanazione di disposizioni di tale natura, di tutte le implicazioni che ne possono derivare.

Ci riferiamo, in particolar modo, alla scelta dei Comuni di Varese e Busto Arsizio di aver introdotto due fasce orarie in cui è consentita l'offerta di gioco mediante apparecchi: una di tre ore, dalle 09.00 alle 12.00, e l'altra di cinque ore, dalle 18.00 alle 23.00.

**È evidente che questa scelta politica non tiene conto della compatibilità delle interruzioni a "singhiozzo" con le norme legislative e della contrattazione collettiva, che disciplinano gli orari di lavoro (sia *full time* che *part time*), le turnazioni e le pause.** Questa osservazione vale, in particolar modo, per le sale giochi dedicate, in cui il gioco rappresenta l'attività esclusiva.

A tal riguardo prendiamo, ad esempio, i turni di lavoro che venivano applicati, prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza del 28/06/2024, da alcune sale giochi operanti nel territorio del Comune di Varese, per dimostrare come la sopravvenuta suddivisione, per effetto della nuova ordinanza, degli orari di apertura delle sale giochi in due fasce orarie (dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 23.00), stia provocando l'inevitabile riduzione dell'attuale organico.

- Nello specifico:

- le sale prese in esame restavano aperte, prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza, dalle ore 09.00 alle ore 24.00;
- ciascun dipendente lavorava otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana;
- erano previsti i seguenti tre turni giornalieri nei quali erano occupati tre dipendenti:
  - ✓ dalle ore 08.00 alle ore 16.00 (il primo turno iniziava un'ora prima dell'apertura al pubblico delle sale per lo svolgimento delle incombenze preliminari);
  - ✓ dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
  - ✓ dalle ore 11.00 alle ore 19.00 (fascia oraria con maggiore afflusso di clientela che richiedeva, perciò, la presenza contemporanea di due dipendenti).

Quindi, il precedente orario di apertura (15 ore consecutive) richiedeva -e consentiva- l'impiego giornaliero di almeno tre dipendenti (con contratto *full time*) che si dividevano, su tre turni, un ammontare complessivo di 24 ore lavorative.

È evidente che le nuove fasce orarie, introdotte con le ordinanze in esame, non consentono, innanzitutto, di applicare nessuno dei tre turni suddetti.

Inoltre, facendo un semplice calcolo proporzionale, se quindici ore giornaliere consecutive di apertura consentivano di impiegare tre dipendenti al giorno con un contratto *full time*, le attuali otto ore di apertura giornaliera, inframezzate da una pausa forzata di sei ore (dalle 12.00 alle ore 18.00), consentono di impiegare una sola persona con contratto *full time*. Ma anche questa ipotesi appare impraticabile da un punto di vista normativo in quanto confliggente con l'art. 7 del D.lgs. 66/2003 che prevede un riposo di almeno 11 ore nell'arco delle 24 ore.

Peraltro, con un simile turno di lavoro, il dipendente subisce un grave pregiudizio alla propria vita extra lavorativa, essendo costretto a trascorrere le sei ore di "tempo libero", coincidenti con la pausa forzata, pressato dal vincolo di dover poi tornare a lavorare dalle ore 18.00 fino alle ore 23.00.

In merito, poi, all'eventualità di convertire un contratto di lavoro *full time* in un contratto *part time*, occorre tener presente, oltre al pregiudizio che subiscono i lavoratori per effetto della corrispondente decurtazione della retribuzione, anche il fatto che, in virtù delle disposizioni contenute nel CCNL del Commercio, tale operazione è possibile soltanto su richiesta del dipendente.

## 6. ASSENZA DI QUALSIASI ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PRELIMINARE ALL'ADOZIONE DELLE ORDINANZE IN ESAME.

Dalla motivazione delle due ordinanze non si evince alcun riscontro in merito all'esistenza, nei rispettivi territori comunali, di una situazione attinente alla diffusione del fenomeno della dipendenza da gioco tale da giustificare l'adozione di limitazioni così restrittive.

Anzi, manca del tutto, nella motivazione delle due ordinanze, qualsiasi riferimento alla situazione locale, se non un vago e generico accenno all'entità dei volumi economici del giocato (i quali, giova ricordarlo, non tengono conto delle somme restituite ai giocatori a titolo di vincite).

Da parte nostra abbiamo quindi avvertito la necessità di colmare questa lacuna. Quindi, a seguito di un'istanza di accesso civico generalizzato (doc.3 in allegato) presentata dalla nostra Associazione, la ASST "Sette Laghi" ci ha trasmesso l'elenco dei pazienti in cura per dipendenza da gioco presso i Ser.D. di Varese, Arcisate e Cittiglio, dal 2018 al mese di ottobre 2024 (doc.4 in allegato).

Si tratta di 3 Ser.D. che servono, complessivamente, 102 comuni della provincia di Varese.

Ebbene, in questi 102 comuni, compreso il capoluogo di Provincia, c'erano, complessivamente, 32 persone in cura nel 2023 e 23 nei primi dieci mesi del 2024.

Ma il dato più eclatante, nel senso dell'inesistenza di una situazione emergenziale, è quello riguardante il Ser.D di Varese, il cui ambito di competenza comprende 42 comuni, ivi compreso lo stesso Comune di Varese. Dal documento fornitoci dalla ASST risultano, nell'intero ambito territoriale coperto dal Ser.D di Varese, 5 pazienti in cura nel 2022, 5 nel 2023 e 2 nei primi dieci mesi di quest'anno.

L'esistenza anche di un solo malato di dipendenza da gioco rappresenterebbe, ovviamente, un problema comunque meritevole di considerazione, ma i dati sopra elencati non giustificano l'adozione di provvedimenti afflittivi, come quelli in esame, tali da mettere a rischio i posti di lavoro e la sopravvivenza di aziende avviate attraverso investimenti sostenuti facendo affidamento sulla legislazione statale vigente, regolarmente autorizzate mediante licenze di Pubblica Sicurezza (le quali, nel caso di specie, generano un'aspettativa economica giuridicamente tutelata) e che operano, per conto dello Stato, nell'ambito di un sistema concessorio.

Quanto al titolo dell'articolo pubblicato sul quotidiano La Prealpina, che recita, con riferimento al Comune di Busto Arsizio, <<in un anno 88 milioni di euro bruciati alle slot machine>>, si tratta di un'affermazione volutamente fuorviante. Infatti, nel contenuto del medesimo articolo si specifica

che detta cifra si riferisce alla raccolta (o “giocato”), la quale indica le somme puntate dai giocatori ma non tiene conto delle vincite dai medesimi riscosse. Infatti, per calcolare quanto i giocatori “spendono” per il gioco lecito occorre sottrarre alle somme giocate le vincite riscosse. Quindi, tenendo conto di questo criterio di calcolo, che risponde a logiche di elementare buon senso, la spesa pro capite per il gioco nel Comune di Busto Arsizio ammontava, prima dell’introduzione delle nuove restrizioni orarie, a 310 euro annui che equivalgono a 85 centesimi al giorno (meno di un caffè).

## 6.1. SPROPORZIONALITÀ DEI PROVVEDIMENTI – MANCATO BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI COINVOLTI - LE PROPOSTE DEL MEF E DELLE REGIONI IN VISTA DEL RIORDINO DEL GIOCO TERRESTRE.

Le ordinanze in esame, oltre alle criticità sopra evidenziate, si caratterizzano per la loro evidente sproporzionalità. La giurisprudenza amministrativa e costituzionale è, infatti, unanime nell’affermare che l’emanazione di provvedimenti amministrativi, restrittivi della libertà di svolgimento di attività economiche lecite, deve essere preceduta da un’attenta operazione di bilanciamento degli interessi coinvolti e non può spingersi fino a pregiudicare la stessa sopravvivenza delle imprese destinatarie di tali provvedimenti.

Proprio sulla base di tale presupposto, già nel 2017, in sede di Conferenza Unificata Stato – Regioni – Enti locali, fu raggiunta un’Intesa (poi rimasta inattuata per la mancata emanazione del decreto ministeriale di recepimento) che, in tema di limitazioni orarie, prevedeva sei ore giornaliere massime di interruzione delle attività.

In questi giorni è in corso il confronto tra Stato e Regioni, previsto dall’art. 15 della Legge n. 111/2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale) come necessario passaggio preliminare al riordino del gioco fisico, a cui il Governo è delegato in virtù della medesima disposizione.

Nell’ambito di questo confronto, **la posizione che il MEF ha ritenuto più equilibrata**, in materia di limitazioni orarie, è quella che dovrebbe prevedere **sette ore di chiusura giornaliera per gli esercizi non certificati e cinque ore e mezzo per gli esercizi certificati**.

Le stesse Regioni, che hanno sempre manifestato un atteggiamento più restrittivo rispetto al Governo nazionale, sarebbero orientate su otto ore giornaliere di chiusura per gli esercizi non certificati e sei ore per gli esercizi certificati.

Le suddette proposte, le quali stanno appunto emergendo nell’ambito di un ampio confronto teso a ricercare un’equilibrata contemperazione degli interessi coinvolti (tra i quali, giova ricordarlo, rientra anche l’interesse erariale dello Stato), **mettono ancor più in evidenza l’eccessiva sproporzionalità dei provvedimenti emanati dai Sindaci di Varese e Busto Arsizio, i quali impongono ben sedici ore giornaliere di inibizione dell’offerta di gioco lecito mediante (soltanto) gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS.**



## 7. UN APPROCCIO DIVERSO SULLA PREVENZIONE DELLA DIPENDENZA DA GIOCO.

Come già evidenziato, non solo non esistono evidenze scientifiche sull'efficacia delle restrizioni orarie nel prevenire la dipendenza da gioco ma esiste un'ampia letteratura scientifica che sostiene che sono addirittura controproducenti.

Inoltre, anche da un punto di vista logico e di buon senso, appare velleitario pensare che attraverso la limitazione degli orari di un solo prodotto del gioco fisico (gli apparecchi) si possa ottenere una contrazione della domanda complessiva di gioco. In realtà -come si vedrà nel prosieguo del presente documento- l'unico effetto che tali limitazioni comportano è quello di dirottare la domanda verso altri prodotti di gioco lecito (soprattutto il gioco on line), se non addirittura verso l'offerta illegale.

A conferma dell'elevato indice di sostituzione della domanda di gioco (nel senso della sua elevata propensione a spostarsi da un prodotto verso un altro reputato, di volta in volta, più conveniente economicamente o di più comoda fruizione) , alleghiamo al presente documento i due *report* – presentati a Roma il 10 ottobre 2024 - elaborati dalla CGIA di Mestre (in collaborazione con la nostra associazione) relativi, rispettivamente, al gioco fisico (con particolare attenzione al gioco mediante apparecchi AWP e VLT – doc.5) e al gioco on line<sup>1</sup> (doc.6).

- a) Dalla scheda n. 7 (doc.7 in allegato) del Report relativo al gioco on line emerge in maniera evidente come la raccolta del gioco on line rappresenti ormai il 56% dell'intera raccolta del comparto del gioco lecito, con un aumento complessivo del 127% dal 2019 al 2023, a fronte di un calo, nel medesimo periodo, della raccolta del gioco fisico – complessivamente considerato – nella misura del 12%.
- b) Appare, inoltre, molto pertinente nella dimostrazione dell'inutilità di limitazioni anacronistiche all'offerta di gioco fisico (restrizioni orarie e distanze minime dai luoghi sensibili), quanto emerge dalla stessa scheda n. 7: nonostante dal 2019 al 2023 la raccolta della rete fisica sia diminuita del 12%, la raccolta complessiva dell'intero comparto del gioco lecito è aumentata, nel medesimo periodo, del 34%.
- c) Per quanto riguarda, nello specifico, il settore degli apparecchi ex art. 110, comma 6, del TULPS (AWP e VLT) – ossia gli unici prodotti di gioco ai quali sono rivolte le

---

<sup>1</sup> Tutti i dati riportati in questi report provengono dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

restrizioni orarie di cui stiamo discorrendo - la scheda n. 56 (doc.8 in allegato) del *Report* sul gioco fisico evidenzia come, al netto del crollo inevitabile rilevato nel biennio 2020/2021 (dovuto alla chiusura delle attività a causa della pandemia da COVID-19), la raccolta di gioco relativa a questi prodotti, se confrontata con quella del 2019 (ultima anno prima della pandemia), è comunque diminuita del 27%.

Questo calo è, ovviamente, riconducibile alle pesanti restrizioni che le normative comunali (limitazioni orarie) e regionali (distanze minime dai c.d. luoghi sensibili) hanno imposto, negli ultimi anni, all'offerta lecita di gioco mediante AWP e VLT.

**Tali restrizioni, però, come sopra evidenziato (in particolare al precedente punto "b"), non hanno evitato che la raccolta complessiva del gioco lecito (relativa a tutti i prodotti, ivi compreso il gioco on line) crescesse del 34%.**

#### **7.1 LE POSSIBILI STRATEGIE DI EFFICACE PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA DIPENDENZA DA GIOCO.**

L'analisi appena svolta dovrebbe quindi indurre alla ricerca di soluzioni alternative, finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di dipendenza, più confacenti alle attuali dinamiche sociali.

L'esperienza maturata dalla nostra Associazione - la quale è nata con la legalizzazione del gioco, e ha fatto della promozione del gioco responsabile una delle sue principali linee ispiratrici - ci ha consentito, in questi anni, di individuare alcuni elementi che, a nostro avviso, dovrebbero rappresentare la cornice entro cui muoversi per un'efficace strategia sulla prevenzione della dipendenza da gioco:

- interazione continua tra gli operatori del gioco lecito e le strutture sanitarie deputate alla prevenzione e alla cura delle dipendenze;
- formazione del personale, operante negli esercizi in cui è esercitata l'offerta di gioco, finalizzata al riconoscimento e alla dissuasione dei comportamenti patologici;
- certificazione degli esercizi sulla base delle misure messe in atto per la prevenzione dei fenomeni compulsivi;
- campagne educative e formative, soprattutto in ambito scolastico;
- registri di esclusione e/o autoesclusione dei giocatori patologici;
- soluzioni tecnologiche da applicare ai congegni terrestri e ai siti di gioco on line che consentano il riconoscimento e l'inibizione dei comportamenti compulsivi.

\*\*\*



Sperando di aver offerto un utile contributo alla disamina complessiva delle problematiche legate al sistema del gioco pubblico, avvertiamo anche l'opportunità di un incontro che veda coinvolti i Sindaci della Provincia di Varese, le strutture sanitarie coinvolte nella prevenzione e nella cura delle dipendenze, le associazioni di categoria delle imprese del gioco lecito e ogni altro interlocutore che possa rivelarsi utile alla ricerca di strategie di prevenzione della dipendenza da gioco in grado di contemperare l'esigenza di tutela della salute pubblica con quella di salvaguardia delle imprese e dell'occupazione.

Vista l'autorevolezza del ruolo che Lei ricopre e la conseguente valenza istituzionale che esso conferirebbe a tale incontro, saremmo profondamente onorati se Lei potesse farsi promotore di una simile iniziativa.

Nel ringraziarLa nuovamente per l'opportunità offertaci, porgiamo i nostri migliori saluti.

*Il Presidente As.Tro - Confindustria SIT*

*Massimiliano Pucci*

Si allegano:

- 1) copia ordinanza del Sindaco di Varese del 28/06/2024;
- 2) copia ordinanza del Sindaco di Busto Arsizio del 29/10/2024;
- 3) istanza di accesso civico generalizzato rivolta alla ASST "Sette Laghi";
- 4) risposta della ASST "Sette Laghi" con annesso documento riportante il numero dei pazienti in cura per dipendenza da gioco presso i Ser.D di Varese, Arcisate e Cittiglio;
- 5) *Report* CGIA Mestre sul gioco fisico (con particolare riferimento agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS);
- 6) *report* della CGIA di Mestre sul gioco *on line*;
- 7) scheda n. 7 estratta dal *Report* della CGIA Mestre dedicato al gioco *on line*;
- 8) scheda n. 56 estratta dal *Report* della CGIA Mestre dedicato al gioco fisico.